



Ricorso contro preavviso di fermo Agenzia delle Entrate

Preavviso di fermo: ricorso al giudice per difetto di notifica delle cartelle presupposte.

Preavviso di fermo dell'auto basato su precedenti **cartelle non notificate**: il contribuente può impugnarlo dinanzi al giudice competente e spetta all'Agenzia delle Entrate Riscossione dimostrare l'**avvenuta notifica delle cartelle con atti originali**. Le fotocopie degli avvisi di ricevimento non hanno alcun valore probatorio.

Se il contribuente contesta l'**esistenza o regolarità della notifica** con ricorso al giudice, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può limitarsi a fornire la prova contraria depositando le sole **copie** degli avvisi di ricevimento.

Secondo una recente pronuncia della **Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza [1]**:

1) Il provvedimento di fermo è **nullo** per nullità della notificazione dello stesso e degli atti presupposti. La notificazione infatti, "lungi dall'assolvere ad una mera

funzione conoscitiva, è **elemento fondante** dell'atto medesimo, in carenza e in difetto del quale l'atto è affetto da **nullità non sanabile** a posteriori”;

2) Nel caso di contenzioso, l'**onere della prova** grava sull'Amministrazione Finanziaria e su Agenzia delle Entrate Riscossione, ognuno per gli atti di propria competenza. A tal fine non basta produrre **copie degli avvisi di ricevimento** che, “come più volte ribadito da questo Collegio risultano **privi di efficacia probatoria**”.

Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, vista l'essenzialità della notifica ai fini della validità sostanziale (e non solo formale) della riscossione coattiva, è richiesto ad Agenzia delle Entrate Riscossione un onere probatorio specifico.

Onere della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate

Se, in giudizio, il contribuente sostiene che la notifica degli atti esecutivi e/o degli atti anteriori non è mai avvenuta o avvenuta in modo irregolare e quindi viziata (per esempio consegna dell'atto a persona non abilitata a riceverlo), Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta ad esibire, a riprova del rispetto della sequenza procedimentale prodromica all'esecuzione forzata:

1. la **ricevuta di ritorno** della raccomandata con la quale è stata notificata la cartella di pagamento o la **relata di notifica**;
2. la copia della **cartella di pagamento** o del diverso atto della riscossione.

Solo in tal modo, l'Agente della Riscossione può dare piena prova sia del contenuto che della notifica della cartella.

Quanto detto trova riscontro anche in un importante pronuncia delle **Sezioni Unite della Cassazione [2]** secondo cui l'estratto di ruolo è inidoneo ai fini dell'iscrizione dell'**ipoteca** per la seguente motivazione: l'estratto di ruolo è un semplice atto amministrativo interno generalmente consistente nell'elencazione di una pluralità di cartelle e di importi da pagare.

Quindi l'onere probatorio non potrebbe essere soddisfatto neppure depositato il

solo **estratto di ruolo**; servono gli **originali** degli avvisi di ricevimento o delle relate di notifica strettamente correlati agli atti ai quali si riferiscono.

Giudice competente ricorso preavviso di fermo

La competenza sui ricorsi contro il preavviso di fermo amministrativo notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione vanno presentati al giudice ordinario (**tribunale o giudice di pace**) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Se il preavviso si fonda su crediti tributari (mancato pagamento di imposte e tasse) il giudice competente è la **Commissione Tributaria Provinciale**.

Il ricorso contro il fermo (così come quello contro l'ipoteca) **non** va sollevato nella forma dell'**opposizione all'esecuzione forzata**, dinanzi al Tribunale, sezione esecuzioni. Ciò perché il **fermo** e l'**ipoteca** non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma sono solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione.

Di conseguenza, anche la competenza sull'eventuale **accertamento negativo del credito** risulterà fissata non già in capo al giudice dell'esecuzione, ma al giudice ordinario o tributario, secondo le norme generali.